

Linee guida rinnovabili: analisi delle procedure

Le novità su autorizzazione unica, comunicazione di inizio lavori, scia, criteri per l'inserimento nel paesaggio, poteri assegnati alle Regioni



Sono operative dal 3 ottobre 2010 le **Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**, che individuano i criteri procedurali per il rilascio, da parte delle Regioni, dell'autorizzazione unica per la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Le Linee guida, alle quali per uniformarsi le Regioni hanno tempo 90 giorni, sono definite nel DM 10 settembre 2010, di cui di seguito forniamo una sintesi dei contenuti tratta da una nota dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili).

DM 10 settembre 2010

L'**articolo 12 del D. Lgs. 387/2003** prevede che in ossequio ai principi di semplificazione di cui alla Legge n. 241/1990 siano individuate, con apposito decreto, le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico per il rilascio

dell'autorizzazione agli impianti alimentati da fonti rinnovabili in modo che sia assicurato il coordinamento tra il contenuto dei piani regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e dei piani paesaggistici per l'equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione. Il medesimo articolo prevede anche l'**applicabilità della denuncia di inizio attività DIA** (ora sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività – SCIA di cui all'articolo 19 Legge 241/1990 e smi) **per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie stabilite dalla Tabella A del D. Lgs. 387/2003**. Si tratta di impianti fotovoltaici fino a 20 kW, a biomassa fino a 200 kW, eolici fino a 60 kW, idroelettrici fino a 100 kW. Impianti di dimensioni minori saranno considerati "attività di edilizia libera" e potranno essere realizzati semplicemente previa comunicazione di inizio lavori.

Le linee guida individuano per le diverse tipologie di impianto (fotovoltaico, biomasse, eolico, idroelettrico e geotermico) la procedura autorizzativa da applicare. L'**articolo 12**, in particolare, indica le condizioni in base alle quali alcuni impianti sono sottoposti a DIA (ora SCIA) ed altri all'invio di una semplice comunicazione di inizio lavori ([Tabella 1 Allegata al DM – visualizzala qui](#)).

Comunicazione di inizio lavori

Per la realizzazione degli interventi che secondo le previsioni dell'art. 12 rientrano nella categoria dell'edilizia libera l'interessato ha l'obbligo di effettuare una comunicazione di inizio lavori (ex art. 6 TU Edilizia DPR n. 380/2001) alla quale devono essere allegate le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.

Scia

Per quanto riguarda la segnalazione certificata di inizio attività che ha sostituito la denuncia di inizio attività di cui al TU Edilizia, si rimanda alla nuova disciplina dell'articolo 19 L. 241/1990. Per il resto l'articolo 11 delle linee guida si limita a specificare che nel caso di interventi soggetti a SCIA, per i quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla SCIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. Resta ferma la facoltà per l'interessato, in alternativa alla presentazione della Scia, di optare comunque per il procedimento di autorizzazione unica.

Autorizzazione unica

Per tutti gli altri impianti non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 12 (per le quali sono richieste o la comunicazione ovvero la SCIA) è necessario ottenere il rilascio, da parte della Regione o della provincia delegata, di una autorizzazione unica. Tale provvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte. Essa inoltre vale anche come titolo edilizio a costruire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere. Nell'autorizzazione, oltre all'indicazione di eventuali prescrizioni per la realizzazione o l'esercizio dell'impianto, deve essere previsto il termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. Se necessario l'autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico.

Procedimento

L'articolo 13 individua, a pena di improcedibilità, i contenuti minimi dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica. Ad essa dovrà essere altresì allegata l'eventuale documentazione richiesta dalla normativa di settore. Se l'impianto non ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di preve convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto. Eventuali oneri istruttori a carico dei proponenti potranno essere previsti con appositi provvedimenti regionali. In ogni caso la misura degli oneri deve essere rapportata al valore degli interventi in misura che non può superare lo 0.03 per cento dell'investimento. Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia.

Come si svolge il procedimento unico

Il procedimento unico si svolge attraverso la **convocazione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, della conferenza di servizi** cui partecipano tutte le amministrazioni competenti. Qualora sia necessario procedere alla verifica di assoggettabilità a VIA o alla valutazione di incidenza i lavori della conferenza restano sospesi in attesa che la competente amministrazione emetta apposito provvedimento espresso. Decorso tale termine si pronuncia direttamente la conferenza di servizi o in mancanza si attiva l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il termine per la conclusione del procedimento unico, da computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. Ai sensi dell'art. 2-bis della L. 241/1990 le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. **non può essere superiore a 180 giorni.**

Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio

La parte IV del provvedimento, spiega la nota dell'Ance, è dedicata ai criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio. La sussistenza di uno o più di tali criteri costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti. Tra questi: il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile di territorio; il riutilizzo di aree già degradate tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati; la progettazione legata alla specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento. Per gli impianti eolici, in particolare, i criteri del corretto inserimento nel paesaggio sono invece indicati nell'Allegato 4.

Competenze e poteri assegnati alle Regioni

1. rendere pubbliche, anche tramite il sito web, le informazioni circa le modalità procedurali per ottenere il titolo a costruire un nuovo impianto e metterlo in esercizio;
2. trasmettere periodicamente ai ministeri competenti una relazione contenente il numero di richieste di autorizzazioni ricevute nonché quelle concluse sia positivamente che negativamente e il tempo medio di conclusione dei relativi procedimenti;
3. prevedere eventuali oneri finalizzati a coprire le spese istruttorie relative al procedimento unico di autorizzazione;
4. individuare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti sulla base di criteri individuati nell'Allegato 3. In ogni caso le Regioni devono conciliare gli obiettivi di tutela ambientale con quelli di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione che tengano conto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata;
5. individuare ulteriori forme di semplificazione e coordinamento tra i procedimenti di rilascio per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica, ovvero di concessioni per lo sfruttamento delle risorse geotermiche nonché per i procedimenti che confluiscono nel procedimento unico di autorizzazione;
6. adeguare, se necessario, le proprie normative alle linee guida entro 90 giorni dalla loro entrata in vigore decorso il quale in mancanza di adeguamento le linee guida verranno applicate anche ai procedimenti in corso.

Articoli correlati:

- [05/11/2010 - Obiettivi 2020, all'esame del governo il Programma per il rilancio](#)
- [04/11/2010 - La metodologia nazionale per la certificazione energetica](#)
- [02/11/2010 - PROVINCIA DI ROVIGO: LINEE GUIDA PER RINNOVABILI A KM ZERO](#)
- [28/10/2010 - GSE: +19% LA PRODUZIONE ELETTRICA DA RINNOVABILI NEL 2009](#)
- [28/10/2010 - Rinnovabili, incentivi da ripensare](#)
- [21/10/2010 - Corso per installatori e verificatori di impianti fotovoltaici](#)